

Addizionali sullo sport

Dovute anche le addizionali comunali e regionali sugli importi superiori a euro 7.500, corrisposti per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tali ritenute dovranno essere applicate sulla parte dei compensi eccedenti tale importo di 7.500 euro, in aggiunta alla ritenuta Irpef con l'aliquota Irpef del 23%. Pertanto le società e gli enti eroganti tali compensi relativi allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, in sede di effettuazione della ritenuta a titolo di addizionale regionale di compartecipazione, dovranno individuare l'aliquota deliberata dalla regione e dal comune nel quale il beneficiario dell'emolumento ha il domicilio fiscale.

Sono questi, in estrema sintesi, gli elementi di risposta contenuti nella risoluzione n. 106/e diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate in materia di società sportiva dilettantistiche e corretta applicazione delle aliquote delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all'Irpef ai sensi

dell'articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133.

Anche la suddetta risoluzione è stata resa in risposta da un interpello presentato da una società sportiva ai sensi dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

In detto provvedimento di prassi amministrativa le Entrate, dopo aver preliminarmente ricordato che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, costituiscono redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m), solo per la parte eccedente l'importo di euro 7.500, ha chiarito l'applicazione agli stessi delle

ritenute a titolo di addizionali comunali e regionali.

Andrea Bonghi

